



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SERVIZI INFORMATIVI

Determinazione N. 571 / 2016

Responsabile del procedimento: FRASSON ALBERTO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO LICENZE GEOMEDIA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 10.614,00 EURO. CIG Z0F181C8C7

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- iii. l'art. 24 e l'art. 25, comma 1, lett. c), punto c1, del regolamento provinciale degli uffici e dei servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello "di assumere le determinazioni a contrattare";
- iv. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del servizio informatica e la lettera protocollo n. 111508 del 14/12/2012 con cui l'allora Presidente della Provincia prorogava l'incarico sopra citato ai sensi dell'art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- v. la deliberazione di giunta provinciale n. 2013/11 che stabilisce fra l'altro "che l'acquisizione e gestione dei beni, reti e servizi di natura informatica è competenza esclusiva del servizio informatico";

premesse:

- i. il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni (di seguito anche d.lgs. 163/2006) e, in particolare, il titolo II della parte II, relativo ai contratti sotto soglia nei settori ordinari;
- ii. l’art 11 del d.lgs. 163/2006, secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- iii. l’art 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- iv. la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)” – così come modificata dalla legge 135/2012 - che all’art. 1 comma 450 prevede che. “ Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207. ”;
- v. l’art. 328 comma 1 del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che disciplina le modalità per il ricorso e l’utilizzo al mercato elettronico;
- vi. l’art. 44 del “regolamento provinciale per la disciplina dei contratti” che disciplina “l’acquisto attraverso il mercato elettronico e Consip”;
- vii. l’art. 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che obbliga all’approvvigionamento di beni e servizi informatici mediante Consip SPA;
- viii. la Città metropolitana di Venezia necessita di strumenti GIS, che consentono, attraverso l’utilizzo diretto dell’informazione geografica, di integrare tra loro i vari aspetti della gestione del progetto cartografico;
- ix. la Città metropolitana di Venezia dispone di 3 licenze concurrent del software Geomedia prodotto dalla società Intergraph e che tale software, in uso a diversi servizi dell’Ente, consente di ottimizzare le attività dei settori provinciali che lo utilizzano;
- x. per le attività del sistema informativo territoriale provinciale risulta necessario preservare il valore dell’investimento effettuato nei prodotti Geomedia aggiornando all’ultima versione i prodotti in licenza, come previsto dal contratto di rinnovo annuale;
- xi. la Città metropolitana di Venezia con determinazione n. 1435/2010 del 22/07/2010 prot. n. 44322 ha provveduto a riorganizzare le succitate licenze e contestualmente provveduto all’acquisto dell’aggiornamento dei software Geomedia, i cui contratti di manutenzione devono essere annualmente rinnovati;
- xii. il contratto di manutenzione e aggiornamento delle 3 licenze concurrent del software Geomedia, attivato con determinazione di aggiudicazione del 20/10/2014, è scaduto il 31/12/2015 e va pertanto rinnovato;

considerato:

- i. indispensabile acquisire, per le motivazioni sopra indicate, il servizio di rinnovo manutenzione/aggiornamento del software Geomedia;
- ii. il servizio di acquisizione rinnovo manutenzione licenze non può essere suddiviso in lotti visto la natura del bene;

richiamati:

- i. il Decreto Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 "Differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali" pubblicata sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015";
- ii. l'art. 163 commi 1, 3 e 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che autorizzano di conseguenza la Città metropolitana di Venezia all'esercizio provvisorio rendendo possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo mensile delle somme previste nell'ultimo bilancio 2015, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

preso atto:

- i. il contratto in oggetto non è divisibile in dodicesimi poiché trattasi di contratto a valenza annuale;
- ii. il servizio Informatica ha provveduto a reperire il codice identificativo di gara come richiesto dall'autorità dei lavori pubblici CIG n. Z0F181C8C7;

accertato inoltre che per la suddetta fornitura, non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla società CONSIP s.p.a. se non per quanto individuato nell'area MEPA;

dato atto:

- i. che per la stessa natura del servizio/fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ii. che per le suddette stesse ragioni, non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

considerato:

- i. di poter stimare il costo in € 8.700,00 iva esclusa;
- ii. di individuare il fornitore attraverso una procedura "in economia" nelle modalità previste con il mercato elettronico (MEPA);

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;
- ii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l'art. 20 che disciplina le modalità d'impegno degli stanziamenti di spesa;
- iii. l'art. 41 e 42 del "regolamento provinciale per la disciplina dei contratti" che disciplina l'"esecuzione delle forniture e dei servizi" ed i limiti di spesa per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia e segnatamente la voce 22) "assistenza, canoni e manutenzione hardware e software, fino a 193.000 €";

determina

1. di procedere all'acquisizione della manutenzione e aggiornamento, per le motivazioni indicate in premessa, di n. 3 licenze *concurrent* del software Geomedia prodotto dalla società Intergraph
2. di individuare il contraente attraverso una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 42 del "regolamento provinciale per la disciplina dei contratti" che disciplina l'"esecuzione delle forniture e dei servizi" "nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento",

consultando tutti gli operatori economici iscritti all'albo dei fornitori informatici della Città metropolitana di Venezia, attraverso il MePa con il criterio del prezzo più basso rispettando la misura B4 del piano anticorruzione;

3. di stipulare il contratto con le modalità e le condizioni previste dal mercato elettronico;
4. in caso di ritardi adempimenti delle obbligazioni assunte dagli esecutori o controversie, verranno applicate le penali nei modi e per gli importi previsti dal MEPA e dall'art. art. 145 comma 3 del dpr. 207/2010;
5. di impegnare la somma complessiva di euro 10.614,00 così come indicato in calce alla presente determinazione;
6. la suddetta somma sarà esigibile entro dicembre 2016

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
FRANCA SALLUSTIO

atto firmato digitalmente